AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 255/26/CONS

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE PER L'ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI E GIURISTI EBREI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 novembre2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, "Regolamento sui Servizi Digitali" o "Regolamento DSA"), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, "Decreto"), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025";

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*"

come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *"Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)"* (in seguito, anche *"Regolamento di Procedura"*);

RILEVATO che con nota pervenuta in data 17 settembre 2026 (prot. Agcom n. 0350195), l'Associazione Italiana Avvocati e Giuristi Ebrei (d'ora in avanti anche "AGE" o "l'Associazione") – che risulta avere come obiettivo quello della promozione dei diritti umani, della tutela della dignità umana e dell'uguaglianza tra gli individui, operando, in particolare, nei seguenti ambiti del mondo digitale: contrasto alla discriminazione, diffamazione, diritto all'oblio, tutela di materiale coperto da proprietà intellettuale, violazioni del diritto internazionale, discorsi d'odio, disinformazione, fake news, violazione dei diritti privacy, razzismo, antisemitismo – ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA;

RILEVATO che AGE svolge le attività connesse alla qualifica richiesta avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Setteottobre, sulla base di un accordo di partnership che prevede un Comitato esecutivo paritetico dedicato alle attività di segnalatore attendibile, ferma restando la titolarità dell'istanza e dell'eventuale qualifica in capo ad AGE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'istanza e l'ente richiedente

L'Associazione Italiana Avvocati e Giuristi Ebrei, con sede legale a Milano Via Tiziano n.32, Codice fiscale 97799110156, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell'istanza presentata, AGE afferma di svolgere attività di studio, ricerca, formazione, monitoraggio e segnalazione con particolare riguardo al contrasto della discriminazione, della diffamazione, dei discorsi d'odio, della disinformazione, del razzismo e dell'antisemitismo, nonché alla tutela della privacy e dei diritti di proprietà intellettuale.

Al fine di assicurare la sostenibilità organizzativa e operativa delle attività di segnalatore attendibile, AGE ha stipulato un accordo di partnership con l'Associazione Setteottobre, anch'essa senza scopo di lucro. L'accordo prevede un Comitato Esecutivo dedicato alle attività di *trusted flagger* (di seguito, "CE"), composto in modo paritetico da rappresentanti delle due associazioni e articolato nell'Area Ricerca e Formazione, nell'Area Monitoraggio e Segnalazioni e nell'Area Legale, con il supporto di un Comitato Etico.

AGE ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'istanza, di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza relative indicate alle lettere b), c) e d) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente:

b) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;

c) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili;

d) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali.

L'Associazione ha dichiarato di svolgere attività di individuazione e segnalazione di contenuti illegali dall'anno 2024 e di avere progressivamente strutturato le relative attività, dapprima mediante gli account dei propri consiglieri e soci, successivamente mediante account intestati ad AGE e, dal 2026, attraverso il CE e il supporto della piattaforma tecnologica "MIA".

2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

"2. *La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:*

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo".

Si procede pertanto ad illustrare l'evidenza prodotta da AGE con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento

Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione "*qualità delle segnalazioni*".

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

AGE ha dimostrato, attraverso la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e prodotta a corredo dell'istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, di possedere un'esperienza consolidata nelle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme online di contenuti illegali. Tale esperienza risulta supportata dall'attività di monitoraggio e segnalazione svolta nel tempo, dall'adozione di procedure operative dedicate e dall'impiego di strumenti tecnologici specificamente finalizzati all'individuazione e alla gestione delle segnalazioni di contenuti potenzialmente illegali.

Dalla documentazione acquisita emerge che AGE dispone di una struttura multidisciplinare, organizzata mediante il Comitato Esecutivo (CE), costituito con l'Associazione Setteottobre per lo svolgimento delle attività di segnalatore attendibile, nella quale sono rappresentate competenze giuridiche, scientifiche, digitali, tecniche e comunicative pertinenti alle aree per le quali è richiesta la qualifica. Il CE è presieduto dalla Presidente di AGE ed è articolato in tre aree operative. L'Area Ricerca e Formazione individua le priorità di intervento, cura l'aggiornamento normativo e giurisprudenziale e programma le attività formative. L'Area Monitoraggio e Segnalazioni ricerca e raccoglie i contenuti, effettua lo screening preliminare, gestisce la documentazione delle evidenze e cura la trasmissione e il monitoraggio delle segnalazioni. L'Area Legale svolge la valutazione giuridica dei contenuti selezionati e decide se procedere alla segnalazione o all'archiviazione. Il Comitato Etico vigila sull'applicazione del Codice etico e svolge attività di audit interno.

Quanto alle risorse umane, la documentazione prodotta evidenzia la presenza, in seno al CE, di docenti universitari e professionisti con esperienza nel diritto digitale, nel diritto comparato, nella protezione dei dati personali, nel diritto delle piattaforme, nella proprietà intellettuale, nel contenzioso civile, nel diritto internazionale, nell'intelligenza artificiale e nella comunicazione digitale. Sono altresì documentate competenze linguistiche utili all'esame di contenuti in più lingue e misure di aggiornamento periodico, anche mediante *webinar*, incontri formativi, studio degli sviluppi normativi e giurisprudenziali e coinvolgimento di esperti esterni.

Nel periodo marzo-settembre 2026 AGE ha documentato l'invio di segnalazioni relative prevalentemente a contenuti di hate speech individuati su piattaforme social e siti web. AGE ha altresì documentato lo svolgimento di attività di segnalazione di contenuti illegali online dal 2024 e la trasmissione di segnalazioni alle piattaforme online nell'ambito delle aree di competenza per le quali è richiesto il riconoscimento. Per il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni, il CE utilizza la piattaforma "MIA", fornita dalla società CodeRTD, che consente di configurare ricerche per parole chiave e URL, raccogliere e ordinare i risultati, generare pratiche corredate da URL, metadati e immagini del contenuto, trasmettere le segnalazioni e monitorarne gli esiti. AGE ha altresì dichiarato di utilizzare

"*Apify*" quale strumento di supporto alla classificazione dei contenuti. Gli output automatizzati hanno funzione meramente preliminare e non sostituiscono la valutazione umana e giuridica.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, AGE risulta soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicate alle lettere b), c), e d) dell'allegato 2 al Regolamento di procedura, riguardanti rispettivamente i) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale; ii.) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili; iii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali.

2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online

AGE ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura associativa, all'organizzazione interna e ai presidi adottati per garantire l'autonomia decisionale nello svolgimento delle attività di segnalazione. In particolare, AGE ha prodotto la documentazione relativa alla propria struttura associativa, agli organi decisionali, allo Statuto e al Codice etico, nonché l'accordo di partnership con Setteottobre e le dichiarazioni rese dai componenti del CE in materia di conflitti di interesse.

Dalla documentazione prodotta risulta che AGE e Setteottobre non fanno parte di gruppi societari e che le attività del CE sono organizzate secondo regole di autonomia e imparzialità. La procedura operativa e il Codice etico prevedono l'obbligo, per i soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio e segnalazione, di dichiarare eventuali rapporti professionali o economici con piattaforme online o altri soggetti suscettibili di incidere sull'obiettività delle valutazioni. In presenza di un conflitto, sono previste misure di astensione, esclusione dalle attività interessate e, nei casi rilevanti e gravi, dimissioni dall'incarico ricoperto nel CE. La vigilanza sull'applicazione di tali presidi è attribuita al Comitato Etico.

AGE ha, altresì, dichiarato di non avere contratti di finanziamento, consulenza o fornitura con piattaforme online. La procedura interna stabilisce inoltre che eventuali offerte di finanziamento provenienti da piattaforme online siano sottoposte a valutazione preventiva, dichiarate all'Autorità in caso di accettazione e non destinate alle attività di monitoraggio e segnalazione. L'Autorità prende atto di quanto dichiarato dall'Associazione, ferma restando la propria competenza a verificare la sussistenza del requisito di indipendenza dalle piattaforme online, anche sotto il profilo economico.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, AGE risulta soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, AGE ha prodotto un'adeguata documentazione con riferimento alla consistenza e alla qualità delle risorse umane impiegate, le procedure di individuazione e valutazione dei contenuti e le misure adottate per garantire la qualità delle segnalazioni trasmesse.

In particolare, AGE ha descritto un processo strutturato per l'individuazione, l'identificazione, la valutazione e la segnalazione dei contenuti illegali, nonché meccanismi di controllo interno e di miglioramento continuo. Il processo è applicato sia ai contenuti individuati direttamente dal CE sia alle segnalazioni ricevute da terzi.

L'Area Monitoraggio e Segnalazioni effettua ricerche manuali e automatizzate su piattaforme web e social, raccoglie i contenuti segnalati da terzi, elimina duplicati e casi manifestamente irrilevanti e svolge uno screening preliminare. La piattaforma "MIA" supporta la ricerca e la classificazione preliminare secondo livelli di rischio alto, medio e basso.

Dalla documentazione acquisita emerge che AGE ha definito procedure organizzative e operative finalizzate ad assicurare la qualità, l'affidabilità e la tracciabilità delle attività di individuazione, valutazione e segnalazione dei contenuti illegali. In particolare, il sistema predisposto si fonda sull'integrazione tra strumenti tecnologici di supporto, valutazioni umane svolte da soggetti dotati di competenze specialistiche e meccanismi di controllo interno, idonei a garantire l'accuratezza delle segnalazioni e il costante monitoraggio dei relativi esiti. Tali attività risultano inoltre supportate da procedure di verifica periodica e da un sistema di audit interno volto a favorire il miglioramento continuo dei processi e l'adozione di eventuali misure correttive.

L'audit interno comprende la verifica della coerenza tra le ricerche svolte e le priorità definite, l'analisi delle risposte negative o mancanti delle piattaforme e controlli a campione sulle segnalazioni respinte o rimaste prive di risposta. Il Comitato Etico può formulare indicazioni correttive e proposte di miglioramento delle procedure e delle attività di segnalazione. La doppia verifica umana, la separazione delle funzioni tra monitoraggio e valutazione legale, la documentazione delle evidenze, la tracciabilità delle pratiche, l'analisi degli esiti e il sistema di audit costituiscono presidi idonei a garantire che le segnalazioni siano presentate in modo diligente, accurato e obiettivo.

Alla luce della documentazione acquisita risulta dimostrata la previsione di procedure organizzative e operative strutturate, supportate da adeguati strumenti tecnologici e da specifici meccanismi di controllo interno, idonei a garantire lo svolgimento dell'attività di segnalazione secondo criteri di diligenza, accuratezza e obiettività, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del DSA.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che "*Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online*." (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

RITENUTO pertanto che AGE ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, mettendo a disposizione competenze legali, tecniche e digitali maturate nell'attività di individuazione, valutazione e segnalazione di contenuti online potenzialmente illegali e contribuendo, attraverso procedure strutturate e strumenti dedicati, a una più efficace tutela dei diritti fondamentali degli utenti, alla riduzione della permanenza online dei contenuti illeciti e al miglior funzionamento dell'ambiente digitale;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che AGE ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere b), c), d) dell'allegato 2 al Regolamento di procedura, riguardanti rispettivamente: i) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale; ii) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili; iii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include, altresì, una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Associazione e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli

orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 22 del DSA e in conformità al Regolamento di procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, all'Associazione Italiana Avvocati e Giuristi Ebrei (AGE) è riconosciuta, per la durata di tre anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di procedura:

   b) violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;

   c) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili;

   d) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali.

2. AGE è tenuta a informare tempestivamente l'Autorità di ogni modifica sostanziale delle informazioni e delle circostanze rilevanti ai fini del mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 22, paragrafo 2, del DSA e, in particolare, di ogni variazione in relazione ai rapporti con l'Associazione Setteottobre.

3. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione della relazione annuale previsti dall'articolo 22, paragrafo 3, del DSA e dall'articolo 8 del Regolamento di procedura, nonché i poteri di riesame dell'Autorità ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, del DSA e dell'articolo 7 del Regolamento di procedura.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato a AGE.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella